

PROVINCIA DI MASSA CARRARA CALENDARIO VENATORIO 2011-2012

Il Presidente , vista la legge quadro nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 e la L.R.T. 12 gennaio 1994 n. 3 attuativa in materia di Caccia;

- Vista la L.R. 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario Venatorio Regionale), novellata;
- Visto il Testo Unico dei Regolamenti Regionali in materia di gestione faunistico venatoria Decreto P.G.R. n. 13R del 25 Febbraio 2004 e succ. modificazione;
- Visto anche tutte le successive modifiche e integrazioni intercorse per le sopra citate normative ;
- Atteso di recepire integralmente il calendario regionale con le modifiche (**in grassetto**) , consentite dalla sopra citata L.R. n. 20/2002 e smi ed in corsivo opportune precisazioni;

RENDE NOTO CAPO I - STAGIONE VENATORIA

Art.1-Stagione venatoria e giornate di caccia.

1-La stagione venatoria ha inizio il **18.09.2011 e termina il 31.01.2012.**

2-Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere tra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3-Nel periodo dal **1 ottobre al 30 novembre 2011**, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento (*temporaneo o fisso*) alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria, fino al raggiungimento delle giornate consentite.

Art.2 - Giornata venatoria.

1-L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra il **18settembre 2011 e il 31 gennaio 2012** ,sono indicati i seguenti specifici orari:

a-) dal 18 settembre al 30 settembre 2011: dalle ore 6 alle ore 19;(ora legale); per le specie stanziali, (*pernice rossa, starna, fagiano e lepre*) la caccia nel mese di settembre è consentita solo **nelle giornate del 18-22.25.29 settembre 2011** dalle ore 6 alle ore 13;

b)- dal 1 ottobre al 15 ottobre 2011: dalle ore 6.30 alle ore 18.30;(ora legale)

c)- dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale : dalle ore 6.45 alle 18.15;(ora legale)

d)- dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre 2011: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;

e)- dal 1 novembre al 15 novembre 2011: dalle ore 6 alle ore 17;

f)- dal 16 novembre al 30 novembre 2011: dalle ore 6.15 alle ore 16.45

g)- dal 1 dicembre al 15 dicembre 2011: dalle ore 6.30 alle ore 16.38;

h)- dal 16 dicembre al 31 dicembre 2011: dalle ore 6.45 alle ore 16.45;

i)- dal 1 gennaio al 15 gennaio 2012: dalle ore 7 alle ore 17,15;

l)- dal 16 gennaio al 31 gennaio 2012: dalle ore 6.45 alle ore 17.30.

2-Fanno eccezione:

-la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto, *secondo gli orari di cui sopra*;

-la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari *mattutini* di cui sopra.

CAPO II - ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art.3 - Modalità e forme di caccia.

1-L'esercizio venatorio *dal 18 settembre 2011 al 31 gennaio 2012* è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e da appostamento fisso o temporaneo.

2-Nel periodo compreso fra il *1 gennaio e il 31 gennaio 2012*, la caccia vagante con o senza l'uso del cane è consentita in tutto il territorio a caccia programmata della provincia di Massa Carrara, ad eccezione della parte di A.r.p.v. (aree di razionalizzazione di prelievo venatorio) a nord della linea individuata e sotto descritta , art.9, dove è consentita fino al 31 dicembre 2011.

3-E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata

vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, *quale ad esempio canna comune (Arundo donax), ginestra (Spartium junceum), ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius), scopa (Erica scoparia)* ed altra vegetazione appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4- Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia .

5-L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all' art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.

6-Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

7-Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

7bis- La caccia alla beccaccia in provincia di Massa Carrara è consentita esclusivamente in forma vagante con o senza l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

8) La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di cinque partecipanti.

9) Nelle aree contigue al Parco delle Alpi Apuane, (art.23 L.R.3/94) il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria non può essere superiore a 40 .

Art. 4 - Carniere giornaliero.

1-Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i 2 capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria (***ridotti a 15 capi nelle zone contigue al Parco regionale delle Alpi Apuane, ad esclusione del colombaccio***)

2-Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

a)-lepre: 1 capo;

b)-palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;

c)-beccaccia: 3 capi (***ridotti a 2 nelle zone contigue al Parco regionale delle Alpi Apuane***);

d)-tortora: 10 capi.

3-I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.

4-Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art. 4 bis – Sicurezza nell'esercizio venatorio

1Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Art.5-Allenamento ed addestramento cani.

1-L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito nei giorni di martedì, giovedì,(dalle 14 alle 19), sabato e domenica (dal sorgere del sole alle ore 11), su tutto il territorio provinciale non soggetto a divieto di caccia, **dal 21 agosto al 15 settembre 2011**. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia ATC MS 13. L'allenamento e addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'art.42 comma 2 della L.R. n.3/1994 e alla deliberazione del Consiglio Regionale n.588/20.12.1994, anche se prive di tabellazione, ***nonché nel territorio a caccia programmata, in giornate di pioggia, per i cani da piuma.***

Art.6-Tesserino venatorio.

1- Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2-Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovrà marcare, con un segno () o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'Ambito Territoriale di Caccia o Istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia . Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate di caccia pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (**18settembre 2011 – 31 gennaio 2012**). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'Art. 1 comma 3, dell'articolo 8 comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.

3-Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (I) o (X) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4-Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il **20 Marzo 2012** al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato.

Art. 6 bis - Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi la provincia rilascia ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato.**Il tesserino dovrà essere riconsegnato all'ATC MS13 entro l'8 di marzo 2012.**

CAPO III - CALENDARIO VENATORIO

Art.7-Periodi di caccia e specie cacciabili.

1-Dal **18 settembre 2011 al 31 dicembre 2011** la caccia è consentita a: *coniglio selvatico, allodola, merlo, quaglia, tortora (Streptopelia turtur), pernice rossa e starna.*

2-Dal **18 Settembre 2011 al 30 Novembre 2011** è consentita la caccia alla *lepre comune.* .

3-Dal **18 Settembre 2011 al 31 gennaio 2012** la caccia è consentita alle seguenti specie: *alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano (per il fagiano femmina chiusura anticipata al 30 novembre 2011), fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.*

4-Dal **18 settembre 2011 al 31 ottobre 2011** è consentita la caccia al combattente.

5-Dal **2 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011** è consentita la caccia al **Cinghiale**, anche in caso di terreno coperto da neve, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale, con possibile deroga al 31 gennaio 2012 se non completati i piani di abbattimento.

Nella provincia di Massa Carrara, in considerazione dell'alto numero di cinghiali presenti che stanno causando gravi danni alle produzioni agricole ed all'ambiente,sono consentite due battute aggiuntive, data 22 e 29 settembre 2011. Il cinghiale è abbattibile tutto l'anno su tutto il territorio a caccia programmata e negli istituti faunistici pubblici e privati di cui alla L.R. n. 3/94, con esclusione delle aree protette di cui alla L.R. n. 49/1995, nelle forme di controllo autorizzate ai sensi dell'Art. 37 della L.R.3/94, ad opera della Polizia Provinciale con la collaborazione delle G.A.V., delle G.V.V. dei cacciatori abilitati,dei proprietari e dei conduttori di fondi.

Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole e per la salvaguardia della piccola selvaggina,nelle aree non vocate della provincia il cinghiale è abbattibile , anche in forma singola, con le

modalità e prescrizioni di prelievo per queste aree, dettate dalla provincia con appositi piani, affidandone l'attuazione all' ATC, al quale gli interessati potranno rivolgersi.

Le perimetrazioni delle aree geografiche vocate e non alla presenza del cinghiale sono consultabili presso il sito ufficiale della Provincia (www.provincia.ms.it - SIT – Cartografia Piano Faunistico), presso l'A.T.C.MS 13.

E' sempre vietato a chiunque somministrare alimenti alla fauna selvatica al di fuori dei siti, delle modalità e tempi autorizzati dalla Provincia con apposito provvedimento .

Per le Aziende Agrituristiche venatorie si rinvia agli specifici piani approvati dalla provincia.

6-PER LA SPECIE CAPRIOLO, nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art.30 comma 6 della L.R. 3/94 la Provincia individua il periodo di prelievo dal **1° Agosto al 11 Settembre 2011 e dal 2 al 19 Febbraio 2012**, per cinque giorni la settimana escluso il martedì e venerdì , nelle forme di prelievo indicate in base ai piani di assestamento delle popolazioni di capriolo.

Nelle Aziende Faunistico Venatorie (AFV), sono autorizzati dalla Provincia piani di assestamento presentati dal concessionario. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei quattro distretti individuati dall' ATC MS13, si rinvia al rispettivo Piani di prelievo 2011-2012 predisposto dallo stesso , approvato dalla Provincia, con parere favorevole dell'ISPRA, recependo quanto disposto all'Art. 82 comma 1 del T.U.R.R. decreto PGR n. 13R/2004, e dallo specifico regolamento provinciale, al quale i selecontrollori dovranno rigorosamente attenersi.

Il Piano consente un prelievo di capi di capriolo secondo il numero, la ripartizione per distretto, classi di età, sesso e tempi di abbattimento, nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'Art. 18 comma 2 della L. 157/92 come sopra specificato e riscontrabili nello stesso piano di prelievo approvato per la stagione venatoria 2011-2011.:

Periodi di prelievo consentiti: Dal 1° Agosto all' 11 settembre 2011 (n. 42 giorni) e dal 2 al 19 Febbraio 2012 (n.18 giorni), per tutte le classi di età e sesso: maschio adulto (di età superiore ai 2 anni), maschio giovane (di età compresa tra 1 e 2 anni), femmina (di età superiore ad 1 anno) e piccolo (di età inferiore ad 1 anno);

La caccia di selezione nei confronti del capriolo in provincia di Massa Carrara è consentita nei periodi sopra indicati secondo le seguenti modalità:

a - dal 1° agosto al 15 agosto: nelle forme da appostamento ed alla cerca;

b - dal 16 agosto all' 11 settembre 2011, solo da appostamento;

c - dal 2 al 19 febbraio 2012 da appostamento;

ORARIO : da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.

Nei periodi sopra indicati il prelievo è consentito a tutti i selecontrollori per cinque giorni la settimana escluso il martedì e venerdì.

7-La caccia al **daino, muflone e cervo** è vietata su tutto il territorio provinciale.

Art.8-Deroghe.

1. La Provincia con la Delibera di approvazione del Calendario Venatorio 2011/2012 dispone anche:

a)- di presentare alla R.T. la richiesta per consentire nel giorno giovedì 1 settembre 2011, solo ai cacciatori che hanno come ATC di residenza venatoria l'A.T.C MS13 ,la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora(*Streptopelia turtur*), al merlo, al colombaccio, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia su tutto il territorio a gestione programmata.

Nei giorni di cui sopra il prelievo giornaliero del colombaccio non potrà superare i 5 capi, il prelievo del merlo da appostamento temporaneo non potrà superare i 4 capi.

La Giunta Regionale nell'atto di autorizzazione della giornata di preapertura individua gli orari di caccia e i territori ove questa potrà essere svolta, nel rispetto sempre dell'arco temporale di cui all'articolo 18

comma 2 della L. 157/1992 per le specie oggetto di prelievo e nei giorni consentiti, di cui sarà data comunicazione tramite stampa e nel proprio sito internet;

b)- *di inoltrare richiesta alla Regione Toscana affinché predisponga un provvedimento che consenta la possibilità di prelievo in deroga, anche nel giorno di preapertura se autorizzato, sulla specie storno ai fini della salvaguardia delle colture agricole, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CE del Consiglio del 2 aprile 1979 sul prelievo in deroga.*

2-L'allenamento e l'addestramento dei cani , è vietato nella giornata di preapertura alla caccia se autorizzata.

3-Nelle Aziende Agrituristiche Venatorie è altresì consentita, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia, la caccia alle seguenti specie provenienti da allevamento: pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, *fino al 31 gennaio 2012*. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate è consentito a partire dal *1° agosto 2011 fino al 15 marzo 2012*, anche in caso di terreno coperto da neve.

4-La caccia al fagiano in provincia di Massa Carrara, nel le Aziende Faunistiche Venatorie e nelle Aziende Agrituristiche Venatorie , vigono gli specifici piani approvati.

Art. 9 ULTERIORI LIMITAZIONI all'esercizio venatorio

Nel territorio a caccia programmata, dal **1 al 31 gennaio 2012 è consentita esclusivamente la caccia** della specie cinghiale (se non raggiunto il piano di abbattimento), e la caccia da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso del cane, nell'area al di sopra della linea sotto descritta ed individuata nella cartografia in colore rosso.

La linea di delimitazione al di sopra della quale è prevista la chiusura della caccia dal 1 gennaio al 31 gennaio 2012, è così identificata:

- Partendo dal confine con la Garfagnana sulla SS 445, si percorre la strada per Montefiore, superato il ponte sul fiume Aulella si imbecca la strada a destra per Castiglioncello. Arrivati alla Maestà si imbecca la strada sterrata subito a destra fino al M. Peci, poi sul crinale e si scende attraverso la strada sterrata che conduce a Po e si continua fino alla S.S. 63 del Cerreto che si percorre verso Fivizzano, fino a raggiungere il bivio a destra che porta a Signano. Imboccata la strada per Signano si prosegue fino a Pognana, poi fino a Quarazzana. Superata la frazione di Quarazzana e prima di arrivare al bivio per Magliano, sulla destra si imbecca una strada, cementata nel primo tratto, e si percorre fino a Cisigliana, Paretola, Bastia e poi Licciana Nardi. Si percorre la S.S. 75 del Lagastrello fino al confine della ZRV Ripola-Varano. Si segue il confine ovest della ZRV si prosegue per il canale della Susinella fino alla sommità del Monte Campolone, si prosegue sul crinale fino a Monte S. Antonio. Si scende per il canale Mangiola fino a Volano. Si prosegue per la strada che porta a Trefontane poi a Mochignano, e successivamente si prosegue fino al bivio con la strada per Treschietto. Si imbecca la strada per Treschietto, si supera l'abitato del paese fino a Vico. A Vico si prende la strada a destra per Valle proseguendo per la strada sterrata fino al Monte Bosta. Si scende verso Vignolo, Lusignana e per Rocca Sigillina. Da Rocca Sigillina indi fino al bivio Caprio-Serravalle, si sale fino all'abitato di Serravalle , indi bivio Serravalle-Dobbiana-Macerie. Da Dobbiana – Macerie, fino a Dobbiana – Chiesa, si prosegue fino a Ceretoli indi per Arzenigo. Da Arzenigo strada sterrata fino alla Crocetta di Arzenigo poi strada mulattiera fino a Topleca. Da Topleca a Casalina e poi si scende attraverso la strada del Cirone fino a Molinello. Da Molinello si imbecca la strada per Cargalla fino a raggiungere la S.S. 62 della Cisa. Si svolta a destra e si percorre la Cisa verso il Passo fino al bivio a sinistra per Pollina. Giunti a Pollina si prosegue per Succisa. Si percorre per un tratto la strada che da Grondola porta a Guinadi, poi si imbecca a sinistra la strada per Morana e si prosegue per Vignola e Bassone. Arrivati all'Autostrada si considera come confine il tratto autostradale fino alla strada che porta a Scorano. Si prosegue per Codolo, si

prosegue fino a Noce e Coloretta. Da Coloretta strada per Rossano fino a Paretola. Da Paratola strada comunale fino a Montelama indi strada sterrata fino al confine di Regione (Monte Fiorito).

- Tale delimitazione non riguarda la caccia di selezione al capriolo.

CAPO IV NORME GENERALI

Art. 10 - Immissioni.

1-Nel territorio dell' A.T.C.MS13 le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere, fino al 15 Agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte, dove la caccia è vietata.

Art.11 - Sanzioni.

1-Per le violazioni alle norme del Calendario Venatorio, non espressamente previste dalla L.R. n.3/1994 e dalla legge n.157/92,si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'art.58 della L.R. 3/94.

2-Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio regionale, si applica una sanzione amministrativa da Euro 5 a Euro 30.

Art.12- Norma finale

1-Per tutto quanto non previsto dal calendario venatorio, valgono le disposizioni legislative e normative vigenti in materia.

2-La Giunta Regionale, nell'attivazione degli accordi di cui al regolamento regionale riguardanti l'accesso agli ATC di cacciatori provenienti da altre regioni, determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

ELENCO ZONE

(ai sensi dell'art. 28 comma 11 L.R. 3/94)

1 – Zone a caccia programmata

- Ambito Territoriale di Caccia MS 13, che comprende i 17 Comuni della Provincia di Massa Carrara ad esclusione delle zone di divieto e protezione.

2 – Zone a gestione venatoria privata

Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agrituristico Venatorie

-A.F.V. “Monte Giogo” ubicata in Comune di Comano

-A.F.V. “Sasso Bianco” ubicata in Comune di Fivizzano

-A.F.V. “Gropo del Vescovo” ubicata in Comune di Pontremoli

-A.F.V. “Valle del Mommio” ubicata in Comune di Fivizzano

-A.A.V. “Montagne Verdi” ubicata in Comune di Licciana N.

-A.A.V. “Madonna del Monte” ubicata in Comune di Mulazzo

-A.A.V. “Soliera-Agnino” ubicata in Comune di Fivizzano

-A.A.V. “ Valle del Deglio” ubicata in Comune di Bagnone

3 – Zone in divieto di caccia

ELENCO degli ISTITUTI PUBBLICI A DIVIETO DI CACCIA PREVISTI NEL P.F.V.P. 2006/2010 approvato con DEL.C.P. N.7 DEL 23/03/2006

(1) Zona di ripopolamento e cattura ZRC “Fiume Magra”

ubicata nei Comuni di : Aulla, Filattiera, Licciana N., Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana e Villafranca L.

(2) Parchi :

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano ;

Parco Regionale delle Alpi Apuane ;

(3) Oasi di Protezione

Brattello (Pontremoli)

(4) Zone di Protezione lungo rotte di migrazione :

Area costiera: Comuni di Carrara, Massa e Montignoso ;

Aulla ; Bagnone ; Pontremoli I ; Pontremoli II e Zeri.

5) Valichi Montani: Bratello (Pontremoli), Cerreto (Fivizzano), Cirone (Pontremoli), Cisa (Pontremoli), Due Santi (Zeri e Pontremoli), Lagastrello (Comano), Tre Confini (Zeri).

(6). ANPIL

Lago di Porta (Montignoso)

Fiume Magra in Lunigiana (Aulla, Licciana N,

Mulazzo, Podenzana, Tresana e Villafranca L.)

Fiume Magra II (Filattiera)

4 - Aree Addestramento Cani nel territorio a caccia programmata

Fivizzano : “Il Castelletto”; “Pian di Cortila”; “Torre del Nocciolo”; “Ai Campi”; “La Gronda”; “Valle del Rosaro”

Fosdinovo : “Ara del Bo Vecchio”;

Massa : “Il Campaccio” ;

Pontremoli : “Prati di Logarghena” ; “Vico”;

Zeri : “La Formentara” ;

Mulazzo: “La Cecca”;

Massa : “ Il Campaccio”

LA CARTOGRAFIA E' CONSULTABILE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI MASSA – CARRARA ([www. Provincia.ms.it](http://www.Provincia.ms.it))

NUMERI UTILI PER CHIEDERE INFORMAZIONI

PROVINCIA DI MASSA CARRARA-Ufficio Caccia

54100 - Massa, Via Marina Vecchia, 78

tel.0585/816568/569/579

Polizia Provinciale, Massa Via Marina Vecchia, 78 tel.0585/816

ATC MS 13- largo Bonfigli,1- Aulla tel. 0187/ 422009

IL PRESIDENTE

Osvaldo Angeli

ASSESSORE PIANIFICAZIONE RURALE E FORESTALE

Domenico Ceccotti